

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. N. 231/2001) PARTE GENERALE

AGGIORNAMENTO 30 Dicembre 2018



# **INDICE**

1. LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURID DELLE SOCIETÀ (D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231): CONTENUTI ESSENZIALI	_
NORMATIVA	
2. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ GRANDI NAVI VELOCI .	
2.1. La funzione del Modello	33
2.2. Principi ed elementi ispiratori del Modello	33
2.4. Adozione del Modello e successive modifiche	
2.5. Procedure e programmi specifici di compliance adottati e completati	37
3. I processi sensibili di GRANDI NAVI VELOCI	
4. L'organismo di vigilanza (ODV)	
4.1. Identificazione dell'organismo interno di vigilanza. Nomina e revoca	
4.2. Funzioni e poteri dell'organismo interno di vigilanza	
4.3. Reporting dell'ODV verso il vertice aziendale	
4.4. Reporting dei Responsabili aziendali all'ODV	
4.5. Reporting dei Dipendenti all'ODV	
4.6. Raccolta e conservazione delle informazioni	
5. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello	
6. Il sistema disciplinare	
6.1. Funzione del sistema disciplinare	
6.2. Misure nei confronti dei Dipendenti, Responsabili, Dirigenti, Amministra	
Sindaci e Lavoratori autonomi	
6.2.1. Sistema disciplinare in generale	
6.2.2. Violazioni del Modello e relative sanzioni	
6.3. Misure nei confronti dei Dirigenti	
6.4. Misure nei confronti degli Amministratori	
6.5. Misure nei confronti dei Sindaci	
6.6. Misure nei confronti degli Auditor	
6.7. Misure nei confronti di altri Soggetti	
6.8. Misure in caso di mancanza di collaborazione da parte dei Dipendenti e/	o dei
Responsabili di funzione e/o degli Amministratori e/o dei Sindaci e/o di altri	
Soggetti	
7. Verifiche sull'adeguatezza del Modello	48



# 1. LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE SOCIETÀ (D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231): CONTENUTI ESSENZIALI DELLA NORMATIVA

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod. pen. prevedevano (e prevedono tuttora) un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d'insolvibilità dell'autore materiale del fatto. L'innovazione normativa, perciò, è di non poco momento, in quanto né l'ente, né i soci delle società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'ente.

Ciò, ovviamente, determina un interesse di quei soggetti (soci, associati, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell'ente, al controllo della regolarità e della legalità dell'operato sociale.

Ai sensi dell'art. 8 tale responsabilità sussiste anche quando:

- l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Quanto alla **tipologia di reati** cui si applica la disciplina in esame, il legislatore delegato aveva operato inizialmente una scelta minimalista rispetto alle indicazioni contenute nella legge delega (l. n. 300/2000). Infatti, delle quattro categorie di reati indicate nella legge n. 300/2000, il Governo aveva preso in considerazione soltanto quelle indicate dagli artt. 24 intitolato: Indebita percezione di erogazioni, Truffa in danno dello stato o di un ente pubblico, o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico che prevede i seguenti reati: *Malversazione ai danni dello Stato, Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Frode informatica in danno dello* 



Stato o di altro ente pubblico. e 25 intitolato: Concussione, Induzione indebita a dare o promettere utilità e Corruzione che prevede i delitti di: Concussione e, Istigazione alla Corruzione, Corruzione per l'esercizio della funzione, Pene per il corruttore, Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravata ai sensi dell'art. 319 bis c.p., Corruzione in atti giudiziari, Induzione indebita a dare o promettere utilità).

Si precisa che l'apparato sanzionatorio previsto per i reati sopra riportati di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 25 si applica all'ente anche quando tali delitti sono commessi dalle persone indicate dagli articoli 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio)e 322 bis c.p. (Peculato, Concussione, Induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della corte penale internazionale degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri)

Inoltre il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge n. 190 del 6 novembre 2011 recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che modifica il d.lgs. 231/2011.

Più precisamente sono state apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 25: 1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: « **induzione indebita a dare o promettere utilità**»; 2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»; b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: «s-bis) **per il delitto di corruzione tra privati**, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

Nella relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 231/2001, veniva evidenziata la prevedibile estensione della disciplina sopra citata anche ad altre categorie di reati.

Successivi interventi normativi hanno, infatti, esteso progressivamente il catalogo dei reati cui si applica la disciplina del decreto n. 231/2001.

Andando per ordine di inserimento delle nuove norme nella sistematica degli articoli contenuti nel d.lgs. 231/2001, troviamo nuove figure di illeciti i più disparati fra loro.

La legge 18 marzo 2008, n. 48, in vigore dal 5 aprile 2008, ha introdotto l'art. **24 bis** relativo a *Delitti informatici e trattamento illecito dei dati* in cui si prevedono le seguenti fattispecie criminose. Tali fattispecie di reato sono state, poi, modificate dal decreto n.7 del 15 gennaio 2016.

Esse sono:

- falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
  - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);



- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
  - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
  - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
  - frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

La legge 15 Luglio 2009, n. 94 ha introdotto l'art. 24 ter in materia di Delitti di criminalità organizzata che si aggiungono a quelli previsti al successivo art. 25 quater aventi ad oggetto Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Tra i delitti di criminalità organizzata sono previsti (art. **24** *ter* aggiunto dalla legge del 2009 n. 94, art. 2, comma 2):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- -Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù o in servitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi al traffico di organi prelevati da persona vivente ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 c. 3 *bis* d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.) e alle violazione delle disposizioni in materia di organi e trapianti di cui agli art. 22 c. 3 e 4 e 22 *bis* c.1 della L. n. 91 del 01.04.1999;
  - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
  - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
  - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblicbo di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)<sup>1</sup>.

Nel caso di commissione di alcuni reati <u>tra cui quelli previsti nell'elencazione dei</u> <u>delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24 ter del D.lvo 231/2001, quali quelli di</u> associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p.; di associazione di stampo mafioso di cui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.



all'art. 416-bis c.p., di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all'art. 74 D.p.r. 309/1990, l'art. 10 della Legge 146/2006 prevede la responsabilità amministrativa degli enti qualora se ne riconosca una natura transnazionale.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 della citata legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
  - d) ovvero sia commesso in un uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Tanto precisato, tra le fattispecie criminose che l'art. 10 legge 146/2006 inserisce nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti sono previsti, al comma 2, i seguenti reati associativi:

- -l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) di cui all'art. 24 ter;
- -l'associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) di cui all'art. 24 ter;
- -l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.p.r. 43/1973),
- -l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/1990) di cui all'art, 24 *ter*.

In relazione alla disciplina sanzionatoria si precisa che nel caso di commissione dei delitti sopra riportati si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c.2 del D.lvo 231/2001 per una durata non inferiore a un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 c.3 del D.lvo 8 giugno 2001 n. 231.



La legge 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del D.L. n. 350/2001 recante disposizioni urgenti in vista dell'euro, ha introdotto (l'art. 4) l'art. **25-bis**, i **Delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**.

Tali fattispecie di reato sono state, poi, modificate dal Decreto n. 125 del 21 gennaio 2016.

Esse sono:

- Falsificazione di monete spendita e introduzione nello Stato previo concerto di monete falsificate (art. 453 c.p.);
  - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato senza concerto di monete falsificate (art. 455 c.p.);
  - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
  - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
  - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
  - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

All'art. **25** *Bis* **1**, sono previsti, poi, i **Delitti contro l'industria e il commercio** (aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09) ed in particolare:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
  - Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
  - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

L'intervento più importante è, però, rappresentato dal d.lgs. n. 61/2002 in tema di reati societari, che ha aggiunto al decreto n. 231 l'art. **25-ter**, estendendo la responsabilità amministrativa ad alcune fattispecie di reati societari commessi nell'interesse (ma non anche a vantaggio, come invece previsto dal decreto n. 231) della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, o



da chi esercita, comunque, all'interno della società o dell'ente, funzioni direttive diverse da quelle di amministrazione e controllo formalmente conferite.

Detto articolo è stato modificato dalla Legge 27.05.2015 n. 69 recante "disposizioni in materia di delitti conto la pubblica amministrazione di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" che ha radicalmente riformato il **reato di false informazioni sociali** di cui ai previgenti artt. 2621 e 2622 c.c. introducendo:

- una fattispecie generale di reato di cui all'art. 2621 c.c.;
- una circostanza attenuante speciale della lieve entità dei fatti prevista dall'art. 2621 bis c.c. comma 1;
- una presunzione *ex lege* di lieve entità prevista dall'art. 2621 *bis*, comma 2, c.c. per le condotte di falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. commesse in relazione alle società non soggette a fallimento ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare);
- all'art. 2622 c.c. una fattispecie di reato di false comunicazioni sociali che ha la medesima struttura del reato generale, ma è applicabile esclusivamente alle condotte poste in essere in relazione alle società che fanno appello al pubblico risparmio (società emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato e società a queste equiparate ai fini della norma penale).

L'art. 25-ter disciplina, in particolare, i reati di: false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali delle società quotate, impedito controllo, formazione fittizia del capitale, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea, aggiotaggio, omessa comunicazione del conflitto d'interessi, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, corruzione tra i privati e istigazione alla corruzione tra privati.

Deve, tuttavia, evidenziarsi che per effetto dell'entrata in vigore (il 7 aprile 2010) del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti, alcune disposizioni del codice civile sono state modificate ed abrogare con evidenti riflessi sulla portata dell'art. 25 ter. In particolare, l'art. 37 del d.lgs. 39/2010:

- ha abrogato l'art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione);
- ha modificato l'art. 2625, comma 1, c.c. (Impedito controllo), sopprimendo i riferimenti alle attività di revisione e alle società di revisione;
- ha modificato l'art. 2635, comma 1° (Infedeltà patrimoniale a seguito di dazione o promessa di utilità) sopprimendo il riferimento ai responsabili della revisione, la cui responsabilità è ora sancita separatamente dall'art. 28 dello stesso d.lgs. 39/2010 (Corruzione dei revisori) il cui contenuto è peraltro del tutto analogo a quello citato all'art. 2635.



L'art. 34, comma 2, della Legge n. 262/2005 ha abrogato l'art. 2623 c.c. (Falso in prospetto)

Le norme citate sono richiamate dall'art. 25 *ter* del d.lgs. 231/2001 e che di conseguenza avrebbe dovuto essere opportunamente modificato essendone mutato il contesto.

Si evidenzia, inoltre, che il decreto legislativo n. 38 del 15.03.2017 ha riscritto l'art. 2635 c.c. rendendo più ampia e incisiva la punibilità nel caso di condotte di corruzione tra privati.

Per effetto di dette modifiche, infatti, autori di detto reato, oltre ai soggetti in posizione apicale sino ad ora già previsti, possono essere anche coloro che, all'interno della società o dell'ente, esercitano funzioni direttive diverse da quelle di amministrazione e controllo formalmente conferite. Si dà così rilievo all'amministratore di fatto o a chi svolge funzioni, comunque, manageriali, lasciando fuori dall'elenco coloro che non svolgono, nemmeno di fatto, funzioni direttive.

Viene, inoltre, specificato che il vantaggio da conseguire, in cambio della violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà, deve essere non dovuto.

Tra le condotte incriminate si inserisce anche la sollecitazione da parte del soggetto tenuto alla fedeltà.

Viene soppresso ogni riferimento al nocumento della società.

Il suindicato reato, quindi, diventa punibile indipendentemente dalla prova che sia stato cagionato un danno alla società per effetto del comportamento illecito, e si perfeziona con la mera sollecitazione, ricezione o accettazione della promessa di denaro o di altra utilità non dovuti, per compiere un atto in violazione ai doveri di ufficio o contrario agli obblighi di fedeltà.

Viene prevista, inoltre, la figura dell'intermediario. In virtù di tanto il soggetto estraneo alla società o all'ente può essere punito, anche, quando per offrire denaro o altra utilità, all'interno della società, si avvale di persona interposta.

In particolare, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 38 del 15.03.2017 ha apportato le seguenti modificazioni all'articolo 2635 del codice civile:

- a) il primo comma è stato sostituito dal seguente: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio e degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo";
- il terzo comma è sostituito dal seguente: "chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste;"



c) il sesto comma è come di seguito modificato: "fermo restando quanto previsto dall'art. 2641 la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte".

Il richiamato decreto, inoltre, ha inserito l'articolo 2635 *bis* c.c. titolato "istigazione alla corruzione tra privati" che prevede quanto segue:

"chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinchè compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa di denaro non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635 ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

L'articolo 5 del citato decreto ha, poi, inserito l'articolo 2635 ter c.c. titolato "pene accessorie" che prevede quanto segue: "la condanna per il reato di cui all'art. 2635 c.c., primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'art. 2635 bis secondo comma.

Il decreto legislativo n. 38 del 15.03.2017, infine, è intervenuto anche sul decreto legislativo 231/2001 aumentando le sanzioni pecuniarie a carico della società nei casi di corruzione attiva e introducendo sanzioni pecuniarie per i casi di istigazione attiva alla corruzione.

In particolare l'articolo 6 ha sostituito la lettera s-bis al comma 1 dell'art. 25 ter con la seguente: "s-bis per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria dal duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2."

All'art. 25 quater è prevista l'applicabilità all'ente di sanzione pecuniarie e interdittive, allorché lo stesso ente e/o una sua unità organizzativa vengano utilizzati per consentire e/o



agevolare la commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

All'art. **25** *quater* **1** è stata prevista la categoria dei reati di **Pratiche di mutilazione** degli organi genitali femminili.

L'art. 25-quinquies estende il regime della responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alla commissione dei Delitti contro la personalità individuale disciplinati dalla sezione I, del capo III, del titolo XII, del libro II, del codice penale quali i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.), pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.), e tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p. introdotto dalla L. 199/2016).

In relazione alla commissione dei delitti sopra richiamati di cui agli art. 600 bis c.p. e 600 ter c.p. le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25 quinquies si applicano all'ente anche se la condotta criminosa è relativa al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater 1 c.p. (Pornografia virtuale) e 600 quinquies c.p. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).

All'art. 25 *Sexies* sono stati previsti i **Delitti di Abuso di mercato** consistenti in abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Con l'approvazione della legge 3 agosto 2007, n. 123 (modificato dall'art. 300, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è stato inserito nel d.lgs. 231/01 l'art. 25-septies, divenuto operativo (dal 25 agosto 2007) che estende la responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime con violazione della norma sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

In particolare, ai sensi dell'art. 30 del TU sulla sicurezza il Modello idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle società deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - d) alle attività di sorveglianza sanitaria;



- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  - g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle predette attività.

Il Modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello organizzativo deve, altresì, prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i Modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al *British Standard* OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui alla disposizione precedente per le parti corrispondenti.

Al riguardo la società GNV ha provveduto nel luglio 2012 ad ottenere detta certificazione *British Standard* OHSAS 18001:2007 ed ha aggiornato **il Documento di Valutazione dei Rischi,** redatto ai fini del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello.

A tal riguardo, si evidenzia che il Ministero delle Politiche sociali con circolare dell'11 luglio 2011, n. 15816 ha chiarito che le aziende che hanno adottato un Modello organizzativo e di gestione relativo al rischio di infortuni sul luogo di lavoro certificato secondo le regole UNI-INAIL (2001) o BS OHSAS 18001:2007, debbono adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, poiché è l'unica parte non corrispondente tra le Linee guida UNI-INAIL (2001) o BS OHSAS



18001:2007 a quanto richiesto dall'art. 30 D.lgs. 81/2008 (v. la tabella di Correlazione art. 30 D.lgs. 81/2008 - le Linee guida UNI-INAIL (2001) o BS OHSAS 18001:2007 alla citata circolare).

Il sistema di controllo, secondo il Ministero, deve essere attuato attraverso la combinazione di due processi che sono strategici per l'effettività e la conformità del sistema di gestione: monitoraggio/ audit² e riesame da parte della Direzione. Inoltre il Ministero ha evidenziato come tali processi rappresentino un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. 81/2008 solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dall'Alta Direzione (intesa come posizione organizzativa eventualmente sopra il datore di lavoro) nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che l'eventuale criticità riscontrate in termini di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Con il termine "documentato" si intende che la partecipazione dell'Alta Direzione sia comprovata da atti e documenti aziendali.

Il Ministero ha evidenziato, altresì, che l'Azienda debba essere dotata di procedure per individuare e sanzionare i comportamenti che possano favorire la commissione dei reati di cui all'art. 300 del D.lgs. 81/2008 (art. 25 septies del d.lgs. 231/2001 relative a reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime con violazione delle normesulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) e il mancato rispetto delle misure previste dal Modello. Con riguardo alle sanzioni si rileva che per il reato di cui all'art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 25 septies prevede che si applichi una sanzione pecuniaria non inferiore a 250 quote e non superiore a 500.In relazione ai delitti di cui all'art. 590 comma 3 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 per la durata, nel primo caso, da 3 mesi a 1 anno e, nel secondo, non superiore a 6 mesi. Il Ministero ha concluso, infine, che l'Azienda debba definire idonee modalità per selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, sanzionare collaboratori esterni, appaltatori, fornitori ed altri aventi rapporti contrattuali con l'azienda stessa, mediante l'inserimento di specifiche clausole contrattuali applicative con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto stesso.

Il d.lgs. del 16 novembre 2007, n. 231 ha, poi, introdotto ai fini della responsabilità amministrativa i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, mentre la legge 15 dicembre 2014 n. 186 ha introdotto il delitto di autoriciclaggio nell'art. 25 octies.

Più precisamente l'art. 52 del d.lgs. 16 novembre 2007, n. 231 dispone che il Collegio sindacale, e gli altri organi deputati al controllo della gestione dell'azienda debbano vigilare

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'audit interno deve verificare anche l'effettiva applicazione del sistema disciplinare.



sull'osservanza delle norme in materia di antiriciclaggio del denaro proveniente dalla commissione di reati, segnalando le operazioni sospette.

Sono stati, inoltre, introdotti nuovi **Delitti** in materia di **violazione del diritto di autore art. 25** *novies* (aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09):

- Messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati commessi su opere altrui non destinate alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE agli stessi fini; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, al fine di trarne profitto su supporti non contrassegnati SIAE del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni degli artt. 64 quinquies e 64 sexies (che prevedono, rispettivamente, i diritti che fanno capo all'autore di una banca dati, ossia, quelli di riproduzione, traduzione, adattamento, distribuzione dell'originale o di copie di una banca dati nonchè della presentazione in pubblico nonchè le attività di accesso ad una banca dati con finalità didattiche o scientifiche non svolte all'interno di un'impresa e/o di impiego di una banca dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale non soggette all'autorizzazione del titolare del diritto d'autore);
- Estrazione o reimpiego della banca dati in violazione in violazione degli artt. 102 bis e 102 ter (che prevedono rispettivamente i diritti del costitutore di una banca dati di vietare le operazioni di estrazione ovvero di reimpiego e i diritti e gli obblighi dell'utente che è tenuto a non arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore e al costitutore di una banca dati e a non eseguire operazioni in contrasto con la normale gestione di una banca dati); distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis L.633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (art. 171 ter);

# =

# GRANDI NAVI VELOCI

- introduzione nel territorio dello Stato detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle opere di cui sopra pur senza essere concorso nella duplicazione o riproduzione; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione, con qualsiasi procedimento di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive e sequenze di immagini in movimento od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della S.I.A.E., privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto alterato;
- ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione vendita concessione in noleggio cessione a qualsiasi titolo promozione commerciale installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio o detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. **102 quater** (norma che prevede misure tecnologiche di protezione per tutelare l'uso dell'opera da persone diverse da titolari dei diritti), ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate o che residuano a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- -"rimozione o alterazione abusiva delle informazioni elettroniche di cui **art. 102** *quinquies* (che le prevede per identificare l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti) ovvero distribuzione, importazione ai fini della distribuzione, diffusione per radio o per televisione comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o di altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico mediante immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; esercizio in forma imprenditoriale di un'attività di riproduzione di distribuzione, vendita, o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi;
- promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al comma 1 (art. 171-ter l. 633/1941);



- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o false dichiarazioni circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181 bis c.2 L. 633/41 (art. 171-septies l. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Infine è stato introdotto il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazione mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies, aggiunto dalla legge 3 agosto 2009, n. 116 art. 4).

L'arricchimento della "famiglia" dei reati presupposto ha indotto la società GNV ad aggiornare il Modello e le misure di controllo per prevenire i comportamenti illeciti che potrebbero causare la responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs.231/2001.

Tra le specifiche misure di controllo si dovrà tenere conto che, al fine della prevenzione dei delitti con finalità associativa e dei delitti contro l'industria e il commercio, il rischio maggiore è rappresentato dalla "controparte", ovvero dal fornitore di beni: in concreto, la principale attività di prevenzione per questo categoria di reati è rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Con riguardo alla categoria dei reati in materia di violazione del diritto di autore è essenziale non solo il controllo dei soggetti fornitori di beni o servizi, ma anche la corretta adozione misure di sicurezza tecniche e tecnologiche che la società GNV ha adottato per prevenire in concreto ed evitare le condotte illecite e che aggiorna con cadenza regolare in riferimento all'evoluzione tecnologica e agli strumenti concretamente disponibili. Tali misure non sono più descritte nel **Documento programmatico sulla sicurezza** che la società GNV adottava ogni anno e ove erano descritte le regole di sicurezza utilizzate, poiché la redazione di tale documento è stata abrogata.

Da ultimo il legislatore italiano con il d.lgs. 121/2011 ha introdotto (in attuazione della direttiva 2008/99/CE) **nuove fattispecie di reato in materia ambientale** già contenute nelle vigenti discipline di settore (acqua, rifiuti ed aria): si tratta di reati di pericolo astratto che non contengono alcun riferimento a morte lesione gravi di persone o animali o danni significativi per l'ambiente.

- Il d.lgs. 121/2011, infatti, si è limitato alla mera introduzione di nuove fattispecie penali:
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (v. Art. 727-bis, cod. pen.)", nonché l'ipotesi di: "Distruzione o



deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto" (v. art. 733-bis, cod. pen.); <sup>3</sup> e ad inserire nel corpo del d.lgs, 231/2001 all'art. 25 *Undicies*, un nuovo catalogo di reati ambientali presupposto, idonei a fondare la responsabilità dell'ente in materia ambientale con rinvio alla disciplina contenuta nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Detto articolo è stato modificato dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015 recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente che ha ampliato il catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato.

In relazione alla commissione dei seguenti reati previsti dal Codice Ambientale si prevedono le seguenti sanzioni:

- per i reati di cui all'art. 452 bis la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;
- per i reati di cui all'art. 452 quater la sanzione pecuniaria da 400° 800 quote;
- per i reati di cui all'art. 452 quinquies la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- per i reati di cui all'art. 452 sexies la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;
- per i delitti associativi aggravati di cui all'art. 452 *octies* la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote.
  - a) per i reati di cui all'art. 137 <sup>4</sup>commi 3,5 primo periodo ,13 con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

#### Art. 137 Sanzioni penali

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1500 euro a diecimila euro fuori dai casi di cui all'art. 29 *quattordicies* c.1 (relativo allo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti di cui all'allegato 8 parte seconda codice dell'ambiente senza l'autorizzazione integrata ambientale)

- 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'art. 29 quattordicies c.3 ( relativo alle conseguenze dell'inosservanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale o in quelle imposte dall'autorità competenti), effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni
- 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
- 5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In particolare la violazione dell'art. 727 bis è stabilita una sanzione pari a 250 quote e per la violazione dell'art. 733 bis una sanzione da 150 a 250 quote per un importo fissato di volta in volta dal giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali di chi commette il reato.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale"

<sup>2.</sup> Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.



1) per i reati di cui all'art. 137 commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.La condanna comporta le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2°, del d.lgs. 231/2001 per la durata non superiore a sei mesi.

b) per i reati di cui all'articolo 256<sup>5</sup>:

dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro (\*). Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

- 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
- 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
- 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
- 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
- 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
- 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
- 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
- 14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

#### <sup>5</sup> Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, fuori dai casi sanzionati da art. 29 *quattordicies* c.1(relativo allo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti di cui all'allegato 8 parte seconda codice dell'ambiente senza l'autorizzazione integrata ambientale) è punito:



- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a e 6 primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, oltre alle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del d.lgs. 231/2001 per una durata non superiore a sei mesi.

Tali sanzioni sono ridotte alla metà nel caso di commissione del reato previsto dall'art. 256, comma 4° del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, cioè in ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonchè in ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni.

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
- 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata fuori dai casi sanzionati da art. 29 quattordicies c.1 è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
- 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
- 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
- 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
- 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
- 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
- 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.



c) per i reati di cui all'articolo 2576:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258<sup>7</sup>, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- <sup>6</sup> **Art. 257 Bonifica dei siti** 1., salvo che il fatto costituisca più grave reato, Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
- 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
- 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
- 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

#### <sup>7</sup> Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

- 1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
- 2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un' organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
- 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro [per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi]. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
- 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.



- e) per la violazione dell'articolo 2598, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260<sup>9</sup>, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260 bis<sup>10</sup>, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, e 7, secondo e terzo periodo, 8,
- 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

#### 8 Art. 259 - Traffico illecito di rifiuti

- 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
- 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

#### <sup>9</sup> Art. 452 quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

- 1.Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
  - 2.Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

- 3.Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
- 4.E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.».

# =

# GRANDI NAVI VELOCI

- <sup>10</sup> Articolo 260 bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti 1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
- 2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
- 3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
- 4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.500 ad euro 93.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.
- 5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.
- 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
- 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.



primo periodo e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5<sup>11</sup>, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinguanta quote.

- 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
- 9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 ad euro 1.550.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

#### <sup>11</sup> Art. 279 -Sanzioni

- 1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro, fuori dai casi di cui all'art. 6 c.13 (relativo alla alle installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato II parte seconda e alle modifiche degli impianti sopra menzionati per i quali è necessaria la autorizzazione integrata ambientale) in cui le eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'art. 29 quattordicies. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.
- 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
- 3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6), o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, é punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.32euro, fuori dai casi di cui all'art. 29 quattordicies c.7 (che prevede il caso del gestore che prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale ometta di darne comunicazione all'autorità competente)
- 4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, é punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 1.032 euro fuori dai casi di cui all'art. 29 quattordicies c.8 che punisce la condotta del gestore che ometta di comunicare all'autorità competente all'ente responsabile degli accertamenti e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni).
- 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.



3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150<sup>12</sup>, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1 (importazione, esportazione o riesportane di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; trasporto transito, anche per conto terzi, di esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o comunque cessione di esemplari senza la prescritta documentazione 2 commi 1 (importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato

<sup>6.</sup> Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

<sup>7.</sup> Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Legge n. 150 del 1992 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.



rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; trasporto transito, anche per conto terzi, di esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o comunque cessione di esemplari senza la prescritta documentazione limitatamente alle specie di cui all'allegato B del regolamento; e 2.(Recidiva o commissione del reato nell'esercizio di attività di impresa: in caso di recidiva si applica la sanzione dell'arresto da 1 a 3 anni e dell'ammenda da € 30,000 a € 300.000, Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di un'attività di impresa alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di 6 mesi a un massimo di 2 anni); 6, comma 4, (Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzione in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

- b) per la violazione dell'art. 1 comma 2 la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1 (Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione dichiarazioni comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, uso di certificati licenze false o alterati) della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;



4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Violazione delle disposizioni in materia di utilizzo di sostanze lesive dell'ozono), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni) si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1 <sup>13</sup>(**Inquinamento colposo**), la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1<sup>14</sup> (Inquinamento doloso), e 9, comma 2, (Inquinamento colposo) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2 (Inquinamento **doloso**) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Inoltre, Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui

#### <sup>14</sup> Art. 8 - Inquinamento doloso

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Art. 9 - Inquinamento colposo

<sup>1.</sup> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

<sup>2.</sup> Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

<sup>3.</sup> Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

<sup>1.</sup> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

<sup>2.</sup> Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

<sup>3.</sup> Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.



all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

È stato previsto un ulteriore reato presupposto costituito dalla fattispecie di **Impiego** di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001 che prevede il delitto presupposto di cui all'art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ossia l'occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto revocato e annullato aggravata dal numero superiore a tre dalla minore età dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento).

Il reato di **Concussione** è stato da ultimo, modificato dall'art. 3, L. 27.05.2015, n. 69, con decorrenza dal 14.06.2015 che ha esteso la fattispecie criminosa anche al soggetto incaricato di pubblico servizio <sup>15</sup>.

La medesima legge ha ampliato le sanzioni previste originariamente per il **reato di induzione indebita a dare o promettere utilità** – art. 319 *quater*; per il reato di **Corruzione per l'esercizio della funzione** - art. 318 c.p.; per il reato di **Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio** - art. 319; e per il reato di **Corruzione in atti giudiziari** art. 319 ter.

Sotto il profilo dei **soggetti destinatari**, la legge indica "gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica" (art. 1, comma 2). Il quadro descrittivo è completato dall'indicazione, a carattere negativo, dei soggetti a cui non si applica la legge, vale a dire "lo Stato, gli enti pubblici territoriali nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale" (art. 1, comma 3). Come si vede, la platea dei destinatari è molto ampia e non sempre è identificabile con certezza la linea di confine, specialmente per gli enti che operano nel settore pubblico. È indubbia, in proposito, la soggezione alla disciplina in argomento delle società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio (in base a concessione, ecc.). Nei loro riguardi – come, del resto, nei confronti degli enti pubblici economici – la problematica della responsabilità riguarda, tra le altre comuni a tutti i destinatari della legge, anche le ipotesi di corruzione sia attiva che passiva ed anche fra soggetti privati.

È opportuno ricordare che questa nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente.



L'art. 6 del provvedimento in esame contempla tuttavia una forma di "esonero" da responsabilità dell'ente se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. Il sistema prevede l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sull'efficacia reale del Modello<sup>15</sup>. La norma stabilisce, infine, che le associazioni di categoria possono disegnare i codici di comportamento, sulla base dei quali andranno elaborati i singoli modelli organizzativi, da comunicare al Ministero della Giustizia, che ha trenta giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni.

Il sistema di "esonero", indicato dalla legge, pone all'interprete numerosi interrogativi sia sull'inquadramento dogmatico degli istituti che operano nel suo ambito, sia sul rilievo pratico che essi possono avere.

Va sottolineato, in proposito, che l'"esonero" dalle responsabilità dell'ente passa attraverso il **giudizio d'idoneità** del sistema interno di organizzazione e controlli, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito<sup>16</sup>. Dunque, la formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'organo di controllo devono porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio d'idoneità. Questa particolare prospettiva finalistica impone agli enti di valutare l'adeguatezza delle proprie procedure alle esigenze di cui si è detto, tenendo presente che la disciplina in esame è già entrata in vigore.

La Legge 161/2017 ha introdotto tre commi nell'articolo 25 duodecies del decreto legislativo 231/2001, estendendo la responsabilità dell'ente anche ai delitti di cui all'articolo 12 comma 3 (con le aggravanti dei commi 3 bis e 3 ter) e comma 5 del decreto legislativo

<sup>4.</sup> L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> L'art. 6, del decreto stabilisce che i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> L'art. 6, del decreto stabilisce che l'azienda va esente da responsabilità, qualora

<sup>1.</sup> l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della medesima specie di quello verificatosi;

<sup>2.</sup> venga istituito un Organismo di Vigilanza, interno all'ente e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il cui compito sia quello di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

<sup>3.</sup> le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente il presente Modello;

<sup>4.</sup> non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo preposto al controllo.



286/1998 (Testo unico immigrazione) di "impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

La legge n. 167 del 20.11.2017 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea) ha previsto l'inserimento dell'articolo 25 *terdecies* nel Decreto legislativo n. 231 del 2001, a norma del quale l'ente risponde di alcuni dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 654/1975.

Detta norma prevede i nuovi reati presupposto di **razzismo** e di **xenofobia** previsti dall'articolo 3 comma 3 *bis* della legge n. 654 del 13.10.1975 richiamo da intendersi inserito all'art. 604 bis del codice penale ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 1 marzo 2018 n. 21.

A seguito di tale modifica legislativa l'ente ora risponde anche delle condotte di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, nonché per il compimento di atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso in Italia o nel territorio dello Stato.

Sussiste, quindi, a mero titolo esemplificativo, la responsabilità della società nei casi di esposizione di una persona trasportata a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità e/o di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero in Italia per trarre dalla sua condizione di illegalità un ingiusto profitto.

È opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. Pertanto, nonostante la ricordata facoltatività del comportamento, di fatto l'adozione del Modello diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente. Facilita l'applicazione dell'esimente, soprattutto in termini probatori, la documentazione scritta dei passi compiuti per la costruzione del Modello.

Come già detto, l'applicazione delle sanzioni agli enti incide direttamente sugli interessi economici dei soci. Talché, in caso d'incidente di percorso, legittimamente i soci potrebbero esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori inerti che, non avendo adottato il Modello, abbiano impedito all'ente di fruire del meccanismo di "esonero" dalla responsabilità.

Allo scopo di offrire un aiuto concreto alle imprese ed associazioni nella elaborazione dei modelli e nella individuazione di un organo di controllo, la Confindustria ha elaborato in data il 7 marzo 2002 (aggiornate al 24 maggio 2004 e successivamente al 31 marzo 2008 ed infine al marzo 2014) "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001" che contengono una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal d.lgs. n. 231/2001 e a cui GRANDI NAVI VELOCI ha fatto riferimento per la costruzione del proprio Modello.



Accanto a queste Confitarma ha recentemente elaborato "Linee Guida. Modello organizzativo ex d.lgs. 231. Comitato 231 Confitarma" del 15 maggio 2013. Dette linee contengono utili indicazioni ai fini della redazione e dell'aggiornamento del Modello

In particolare, in conformità al contenuto delle "Linee Guida. Modello organizzativo ex d.lgs. 231. Comitato 231 Confitarma" del 15 maggio 2013, GNV ha realizzato, con la collaborazione con l'ufficio "Information Tecnology", un programma di promozione e comunicazione finalizzato a ufficializzare maggiormente, a livello infra aziendale, la cartella di rete denominata "Sistema 231" che contiene le seguenti sub cartelle:

- Modello organizzativo 231
- parte generale del MO
- parte speciali del MO
- Codice Etico
- **Area Formativa** con le slides già predisposte per l'attività formativa e relativi questionari di valutazione
  - **ODV**, finalizzata a ufficializzare con maggiore dettaglio:
  - composizione dell'ODV
  - Indirizzo di posta elettronica
  - Modalità di segnalazione
  - Schema di flussi informativi
  - sistema sanzionatorio 231
  - procedura di applicazione del sistema sanzionatorio
- **Organigrammi e** *Job description*, al fine di ufficializzare contestualmente alla struttura organizzativa dell'ente con ruoli e responsabilità.

La società si occupa di curare la formazione periodica e continua del personale di terra e di bordo.

In conformità al contenuto delle *"Linee Guida. Modello organizzativo ex d.lgs. 231. Comitato 231 Confitarma"* del 15 maggio 2013, si è, inoltre, previsto che:

- A) a tutti i lavoratori dipendenti (personale di terra e di bordo) è consegnato, tramite e mail e/o in formato cartaceo, il Modello e il suo aggiornamento in linea sia con le modifiche normative intervenute, sia in conformità al citato documento di Confitarma:
- **B)** a tutto il personale neo assunto nel relativo contratto di assunzione dovrà essere inserita relativa clausola contenete l'obbligo della conoscenza e al rispetto del Modello con la precisazione che l'osservanza del Modello costituisce disposizione per l'esecuzione e la disciplina del lavoro ex art. 2104 Codice Civile;
- C) con collaboratori esterni e fornitori dovrà essere inserita apposita "clausola 231" la quale prevederà la risoluzione immediata del rapporto nel caso di mancata osservanza del Modello con consegna di apposita nota informativa relativa ai contenuti del Codice Etico e del Modello stesso.



- **D)** con riguardo alla formazione dovrà essere rinnovato un programma di formazione avente ad oggetto il Codice etico, il Modello Organizzativo, i Protocolli, i sistemi di gestione integrati con presidi di controllo 231, il sistema disciplinare, e i flussi all'ODV. Di detta formazione viene tenuto un apposito registro cartaceo laddove gli interventi formativi si svolgano in aula con la partecipazione del personale, ovvero di un registro elettronico laddove la formazione si svolga con modalità on line.
- **E)** la verifica dei protocolli aziendali, la mappatura dei rischi e delle aree sensibili per unità organizzativa, il contesto generale dei controlli, la tipologia di illecito, il grado di rischio, e i relativi controlli, con l'organizzazione di appositi incontri con i responsabili di funzione.

La normativa prevede l'irrogazione di **sanzioni** di tipo pecuniario ed interdittivo, oltre alla confisca del prezzo o del profitto del reato ed alla pubblicazione della sentenza di condanna. Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre attraverso un sistema di quote, il cui importo è stabilito dal giudice in relazione a determinati parametri tra cui la gravità del fatto ed il grado di responsabilità della società.

#### Le sanzioni **interdittive** sono:

Interdizione dall'esercizio dell'attività.

Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

#### 2. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ GRANDI NAVI VELOCI

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del d.lgs. 231/2001, tenuto conto delle Linee Guida di Confindustria

Dal momento della sua ad

ozione, il Modello è stato, poi, rivisto integrato e modificato periodicamente per aggiornalo all'evoluzione normativa, nonché ai mutamenti societari che si registra in questa materia e per dare, per ciò, compiuta attuazione alla disciplina, rendendo effettivo il suo contenuto dal punto di vista operativo, nonché per recepire le linee Guida di Confindustria e AssArmatori.



La predisposizione del presente Modello è stata preceduta dallo svolgimento delle seguenti attività che sono state rinnovate di anno di anno, al fine di aggiornare il presente Modello all'evoluzione normativa e ai mutamenti organizzativi verificatisi all'interno della società

1) L'identificazione dei processi sensibili è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (Analisi delle posizioni, delle mansioni e delle istruzioni assegnate dai diversi operatori della società, principali procedure in essere, procure, circolari interne, nonché manuale di gestione della sicurezza in materia di infortuni sul lavoro e il disciplinare tecnico in materia di trattamento dei dati personali, ecc.), una serie di interviste con i soggetti chiave della struttura aziendale (Amministratori Delegati, Direttore Amministrazione, Finanza e controllo di gestione, Responsabile Risorse Umane, Responsabile funzione Legale e Assicurazione, ecc.).

I documenti esaminati sono allegati al presente Modello su supporto informatico quale parte integrante e sostanziale del presente Modello. Inoltre, sono state svolte all'interno delle singole direzioni; interviste mirate all'approfondimento dei processi sensibili e del controllo sugli stessi. Sono state, altresì, esaminate le procedure aziendali già adottate e attuate da GRANDI NAVI VELOCI.

Sulla base di tale esame preliminare sono stati individuate i processi sensibili di GRANDI NAVI VELOCI meglio descritti e individuati al successivo Par. 3.

2) Effettuazione della Analisi del rischio. Sulla base della rappresentazione della società quale emergente dalla prima fase (identificazione dei processi sensibili, nonché descrizione dei controlli aziendali esistenti e relativa criticità) e in considerazione delle previsioni e delle finalità indicate dal d.lgs. 231/2001, si è proceduto alla individuazione, nell'ambito dei processi sensibili, delle azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un Modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Ulteriore obiettivo di questa fase è stata la identificazione, nell'ambito della struttura organizzativa della società, delle aree aziendali ove è ravvisabile il rischio di commissione dei reati.

3) **Predisposizione del Modello**. Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale", contenente i principi e le regole di carattere generale rilevanti ai fini della disciplina contenuta nel D.lgs.231/2001, e da singole "Parti Speciali" ciascuna delle quali predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D.lgs. 231/2001 astrattamente ipotizzabili nella società in ragione dell'attività da questa svolta.



#### 2.1. La funzione del Modello

Scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che ha come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati, mediante la individuazione dei processi sensibili e la conseguente introduzione di una procedura interna di gestione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di GRANDI NAVI VELOCI, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a GRANDI NAVI VELOCI di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e *Partners*), che operino per conto o nell'interesse della società nell'ambito dei processi sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sè stessi, ma anche per la società. A questo riguardo sono state previste apposite clausole contrattuali nei contratti di lavoro e nei contratti con i fornitori per responsabilizzarli.

A questo riguardo è previsto uno specifico programma di comunicazione e informazione ai lavoratori in particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente; tale programma è svolto ogni anno a cadenza regolare.

Tale programma di comunicazione è realizzato attraverso:

- la consultazione preventiva della RLS e del medico competente in merito alla individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive;
- riunioni periodiche che tengano conto non solo delle richieste fissate dalla legislazione vigente, ma anche delle segnalazioni ricevute dai lavoratori e delle esigenze o problematiche operative riscontrate.
- riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della corretta gestione delle tematiche ambientali, con diffusione dei risultati (ad es. prestazioni, incidenti e mancati incidenti ambientali) all'interno della società a tutti i lavoratori.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'organismo di vigilanza (ODV) sull'operato delle persone rispetto ai processi sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

#### 2.2. Principi ed elementi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e strumenti di controllo sui processi sensibili.



Tali procedure e sistemi di controllo sono quelli peculiari a GRANDI NAVI VELOCI.

In particolare, la redazione dei singoli Protocolli e l'integrazione delle procedure dei Sistemi di Gestione già adottati con flussi informativi all'OdV, avviene sulla base di una serie di principi ispiratori comuni delle decisioni aziendali, di seguito indicati:

- ogni protocollo viene verificato nella sua conformità alle norme di legge che regolano le materie di riferimento, viene approvato dalle Funzioni interessate ed ufficialmente deliberato dal CdA;
- l'aggiornamento dei protocolli, per variazioni dell'attività dell'ente, mutamenti nei processi aziendali o modifiche normative, è di competenza dei Responsabili delle varie Aree e forma parte integrante del Modello;
- ogni protocollo, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di tracciabilità e controllo, contiene una descrizione delle procedure interne da seguire per lo svolgimento dell'attività, indicando anche i soggetti titolari delle funzioni coinvolte, le relative competenze/responsabilità e le modalità di applicazione, la modulistica di supporto dell'intero processo, le regole di archiviazione e le modalità di controllo del processo stesso".

In linea con quanto previsto anche dalle Linee Guida di Confindustria, sono state considerate quali generali elementi costitutivi del Modello sia le policy, sia le procedure esistenti, previo loro eventuale adeguamento o aggiornamento, ovvero:

- le Linee di Condotta nelle relazioni economico-commerciali;
- la Politica di prezzi;
- le procedure aziendali in tema di agevolazioni ed erogazioni pubbliche concesse dallo Stato (procedura di cui alla legge 46/1982, procedura di cui alla legge 140/1997, nonché le procedure per la gestione dei finanziamenti e contributi relativi all'attività di ricerca e sviluppo di nuovi progetti e alla formazione del personale);
- il sistema di controllo interno, nonché le procedure aziendali e il sistema di controllo della gestione che lo compongono;
  - le procedure aziendali di autorizzazione di firma dei contratti con clienti e fornitori;
  - il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting
  - la norma di GRANDI NAVI VELOCI di conferimento dei poteri;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
  - la comunicazione al personale e la formazione dello stesso;
- la procedura GRANDI NAVI VELOCI che riguarda operazioni e contratti tra parti correlate;
  - il sistema disciplinare di cui al CCNL.
  - le relazioni fra le società collegate a GNV.



Il presente Modello si inserisce, quindi, nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole interne già applicate in azienda.

L'organo amministrativo della Società – tenuto conto delle risultanze della mappatura delle attività a rischio reato a seguito della attività di *risk assessment* che precede la stesura del Modello GNV – ha deciso di adottare ed implementare un sistema strutturato ed organico di regole, procedure ed attività di monitoraggio volto a prevenire il rischio che la Società possa essere indagata o condannata quale responsabile di illeciti derivanti da reati imputabili ad operatori aziendali o a persone comunque ricollegabili all'organizzazione aziendale.

I principi a cui il Modello si ispira sono:

- 1) i requisiti indicati dal d.lgs. 231/2001 e in particolare:
- l'attribuzione ad un **organismo di vigilanza** (ODV) a GRANDI NAVI VELOCI del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad un'informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001;
- la messa a disposizione dell'ODV di **risorse** adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere i risultati ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di **verifica del funzionamento** del Modello con conseguente aggiornamento periodico alla luce delle modifiche normative e societarie (controllo *ex post*);
- l'attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.
  - 2) i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
- la **verificabilità e documentabilità** di ogni operazione rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001;
  - il rispetto del principio della **separazione delle funzioni**;
  - la definizione di **poteri autorizzativi coerenti** con le responsabilità assegnate;
  - la comunicazione all'ODV delle informazioni rilevanti.
- 2.3. Previsioni del Modello in conformità a quanto previsto dal comma 2 bis dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 introdotto dalla Legge 179/2017 ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" il cd. "Whistleblowing")

Con la legge n. 179 del 30 novembre 2017 è stat estesaq al settore privato la tutela del soggetto che segnali illeciti o violazioni del Modello ex art. 6 del decreto 231 / 2001, attraverso la previsione di appositi canali di comunicazione che consentano ai posggetti apicali e ai soggetti sottoposto (ex art. 5, comma1, letta a) e b) di effettuare segnalazioni di fatti illeciti rilevanti ai sensi del decreto 231.



Il Modello prevede che: a) i soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso) e b) (persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) possano presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai fini del decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui sono venuti a conoscenza in virtù delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione (*infra* par. 4.5 del Modello);

- b) un canale di segnalazione idoneo a garantire con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione;
- d) il divieto di comminare sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

#### 2.4. Adozione del Modello e successive modifiche

GRANDI NAVI VELOCI ha ritenuto necessario procedere all'adozione del presente Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione

Come componenti dell'organismo di vigilanza sono stati nominati 3 professionisti in possesso di requisiti di onorabilità, di specializzazione e di autonomia. La nomina dei componenti dell'ODV è stata rinnovata alle scadenze naturali.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del d.lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di GRANDI NAVI VELOCI.

L'ODV, in collaborazione con l'organo amministrativo della società, provvederà ad organizzare, entro 60 giorni dall'adozione del Modello, un incontro con gli altri soggetti in posizione apicale e con i Responsabili di terra e con i Comandanti, tenuto conto delle specifiche competenze e attribuzioni rispetto alle aree a rischio-reato, finalizzata all'illustrazione del Modello, alla promozione della conoscenza e dell'osservanza dello stesso.

La società provvederà a far conoscere il Modello ai propri dipendenti e al personale di bordo mediante corsi di formazione e-learning o in aula, documentati da un registro di



presenze e da un test di valutazione accertandosi che tutti coloro che operano all'interno dell'ente e/o a bordo nave, siano sufficientemente informati circa l'obbligatorietà di uniformare i propri comportamenti a quanto stabilito nel Modello.

GNV dovrà inoltre organizzare, ad ogni successiva modifica del Modello, analoga riunione informativa finalizzata all'illustrazione degli aggiornamenti e modifiche, cui verranno invitati a partecipare gli stessi soggetti di cui sopra e, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con l'Ente.

#### 2.5. Procedure e programmi specifici di compliance adottati e completati

Nel corso dell'anno 2016, l'ODV ha dato avvio alla verifica e al controllo delle regole di condotta e delle procedure aziendali in tutti i Cicli operativi aziendali, coinvolgendo tutti i Responsabili di funzione e tutti il personale addetto della società ai predetti Cicli.

Più precisamente, sono state esaminate e verificate le regole di condotta e le procedure aziendali assunte nei seguenti Cicli operativi: Ciclo della "Gestione delle Operazioni di Cassa", al Ciclo della "Gestione delle Operazioni bancarie", al Ciclo della "Gestione Finanziaria", e della "Gestione acquisti"; al Ciclo "Produttivo—Magazzino"; al Ciclo "Appalti su Commessa"; al Ciclo "Omaggi-Regalie"; al Ciclo "Spese di Rappresentanza", al Ciclo "Sponsorizzazioni"; al Ciclo "Marketing"; al Ciclo "Procedimenti Giudiziali e Arbitrali"; al Ciclo "Accordi Transattivi", al Ciclo "Autorizzazioni — Concessioni-Licenze"; al Ciclo "Passivo Spese e Debiti", al Ciclo "Immobilizzazioni Materiali", al Ciclo "Immobilizzazione Immateriali", al Ciclo "I.T. Information Technology" e al Ciclo "Ambiente".

L'attività di controllo sulla corretta applicazione delle procedure aziendali o attività di audit è stata svolta dall'ODV in collaborazione anche con il personale dipendente di GNV in possesso, peraltro, di adeguato profilo di specializzazione in materia di "Compliance" aziendale, mediante l'esame congiunto delle "Check List".

L'esito delle verifiche e dei controlli effettuato dall'ODV, in collaborazione con il predetto personale, ha portato ad un giudizio condiviso all'unanimità che il Rischio "intrinseco" inerente all'attività di controllo e il Rischio di Infrazione delle procedure e delle regole di condotta aziendali rilevanti ai sensi dei "Reato Presupposto" indicati nel Decreto 231, siano da considerarsi di livello "trascurabile", nei predetti Cicli oggetto di apposito esame e verifica.

In particolare, l'esito delle verifiche e dei controlli effettuato dall'ODV ha, inoltre, consentito di dimostrare che la società ha regole di condotta e procedure aziendali adeguate in materia di "Gestione della Sicurezza" al fine di prevenire condotte rilevanti, come reati in materia Ambientale e di criminalità organizzata previsti nel decreto 231.

L'attività di verifica e di controllo delle regole di condotte e delle procedure è proseguita nel corso dell'anno 2017 per il Ciclo "Controllo di Gestione", per il Ciclo "Risorse



Umane", per il Ciclo "Consulenze", per il Ciclo "Commerciale" approfondite con i Responsabili delle funzioni, nonché è stato predisposta una apposita procedura in materia di conferimento di deleghe e procure.

Le "Check List" e i "Questionari sul Controllo interno" opportunamente rivisti, integrati e completati con le relative risposte fornite dagli Addetti e dai responsabili di funzione della società, nonché il Codice Etico sono stati sottoposti all'approvazione del CDA.

#### 3. I processi sensibili di GRANDI NAVI VELOCI

GRANDI NAVI VELOCI è una società di servizi che opera nel settore armamento e trasporti marittimi. Il socio di maggioranza è costituito dalla società MARINVEST che detiene infatti la maggioranza delle azioni.

la Società ha un Consiglio di Amministrazione che ha conferito all'Amministratore Delegato ampie deleghe ai fini della gestione e supervisione delle funzioni legate all'attività produttiva della Società.

Le funzioni di staff (Amministrazione, Finanza, Fiscale, Legale, Risorse Umane, Qualità, Pianificazione e Controllo, Commerciale, Tecnico, Operazioni, Marketing), seppur giuridicamente incardinate all'interno della società e, quindi, gerarchicamente subordinate al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, tuttavia riportano anche operativamente ai responsabili delle rispettive funzioni centrali di GRANDI NAVI VELOCI.

## 4. L'organismo di vigilanza (ODV)

#### 4.1. Identificazione dell'organismo interno di vigilanza. Nomina e revoca

In base alle previsioni del d.lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere un organismo della società (art. 6, comma 1, lettera b) del d.lgs. 231/2001) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

La Società, nell'ambito dell'adeguamento del proprio sistema di organizzazione e controllo alle disposizioni del d.lgs 231/2001, ha provveduto, pertanto, all'istituzione di un organo di controllo collegiale, cioè composto da n.3 soggetti di cui due esterni all'ente e uno interno, incaricato di vigilare sull'adeguatezza e sul funzionamento del presente Modello.

Il requisito dell'autonomia presuppone che l'ODV risponda, peraltro, nello svolgimento di questa sua funzione di vigilanza, solo al massimo vertice aziendale (Consiglio di Amministrazione):

Applicando i citati principi di riferimento alla realtà aziendale di GRANDI NAVI VELOCI e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'ODV, il relativo incarico è stato affidato a professionisti muniti di specifiche competenze.

È pertanto rimesso al suddetto organo il compito di svolgere - in qualità di ODV - le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.



Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'ODV e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'ODV di GRANDI NAVI VELOCI si può avvalere di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

Il conferimento dell'incarico all' ODV e la revoca del medesimo (ad es. in caso violazione dei propri doveri derivanti dal presente Modello) sono atti riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione in conformità del Regolamento sul funzionamento dell'ODV medesimo adottato dalla Società.

I membri dell'OdV devono avere competenze in attività ispettiva, consulenziale, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati.

In ogni caso, non può ricoprire la carica di componente dell'ODV e, se eletto, decade dalla carica, il componente che non abbia autonomia, indipendenza, onorabilità, interessi in conflitto, ed in particolare che sia coniuge, parenti e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; il coniuge, i parenti e gli affini entro il 4 quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

L'incarico del ODV avrà una durata pari a 2 (due) anni, rinnovabili a ciascuna scadenza.

La revoca di tale incarico sarà ammessa:

- (i) in tutti i casi in cui la legge ammetta la risoluzione, ad iniziativa del datore di lavoro, del rapporto di lavoro dipendente;
- (ii) per motivi connessi all'inadempimento specifico sia esso doloso o colposo agli obblighi di cui all'incarico (esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.);
  - (iii) nei casi di impossibilità sopravvenuta;
- (iv) allorquando vengano meno in capo all'organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia o eleggibilità a causa di condanna in sede penale, anche se non definitiva, o di patteggiamento della pena;
- (v) allorquando cessi il rapporto di dipendenza / collaborazione con la società ad iniziativa del membro dell'organo.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

## 4.2. Funzioni e poteri dell'organismo interno di vigilanza

All'ODV è affidato il compito di vigilare:

• sull'osservanza del Modello da parte di GRANDI NAVI VELOCI;



- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'ODV sono altresì affidati i compiti di:

#### Aggiornamenti:

- proporre agli organi o funzioni societarie competenti di emanare disposizioni procedurali di attuazione dei principi e delle regole contenute nel Modello;
- interpretare la normativa rilevante con la collaborazione dell'Amministratore Delegato, del Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo (CFO), del Responsabile Information Technology e con il Data Protection Officer e del Responsabile risorse umane, e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- indicare al *management* le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti in GRANDI NAVI VELOCI, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- indicare al CDA l'opportunità di emanare particolari disposizioni procedurali di attuazione dei principi contenuti nel Modello, che potrebbero non essere coerenti con quelle in vigore attualmente nella Società, curando altresì il coordinamento delle stesse con quanto esistente.

#### Verifiche e controlli:

- eseguire l'attività di controllo sul rispetto delle procedure aziendali poste a presidio dei processi sensibili ai fini del Modello, provvedendo se del caso anche all'emanazione di circolari informative interne;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei processi sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche, anche in collaborazione con l'Amministratore Delegato, il Responsabile Information Technology e con il Data Protection Officer e il Responsabile risorse umane, e il CFO, mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da GRANDI NAVI VELOCI, soprattutto nell'ambito dei processi sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli organi societari deputati;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'ODV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal



management: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre GRANDI NAVI VELOCI al rischio concreto di commissione di uno dei reati; b) sui rapporti con i Consulenti e con i Partner che operano per conto della società nell'ambito di operazioni sensibili;

- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine.
- gestire le segnalazioni ad esso pervenute in forma anche anonima di episodi di fatti illeciti o violazioni del contenuto del Modello, informando opportunamente il Responsabile Risorse Umane e il CDA della società per gli opportuni provvedimenti.

#### Violazioni e sanzioni:

- segnalare le eventuali violazioni al Modello e al D.lgs. 231/2001 al Consiglio di Amministrazione;
- -Il Consiglio di Amministrazione valuta l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari e il relativo procedimento disciplinare;
- provvedimenti più opportuni per porre rimedio alle violazioni sono quelli indicati al successivo capitolo 6 relativi al sistema disciplinare

## Disposizione di carattere generale

L' ODV, salva ogni diversa applicabile e prevalente disposizione di legge, ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs. 231/2001.

Nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, il Consiglio di Amministrazione deve approvare una dotazione di risorse finanziarie, sulla base di un documento che dettagli necessità e programmi di utilizzo proposto dall' ODV, dotazione della quale l'ODV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.) e della stessa dovrà rendere conto al Consiglio di Amministrazione. Il CDA della società mette a disposizione dell'ODV uno specifico budget annuale di cui si ha evidenza nei documenti contabili della società stessa.

L'ODV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Consulenti, Partner o Organi Sociali, poteri questi che sono demandati ai competenti Organi Societari o funzioni aziendali, secondo i protocolli previsti nel Modello o nelle procedure ivi richiamate.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività del ODV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'ODV



possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il reato o il tentativo di commissione del reato o la violazione del presente Modello).

#### 4.3. Reporting dell'ODV verso il vertice aziendale

L' ODV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L' ODV ha due linee di reporting:

- 1) la prima, su base continuativa, direttamente verso l'Amministratore Delegato;
- 2) la seconda, su base annuale, verso il Consiglio di Amministrazione

In particolare l'ODV predispone annualmente un rapporto scritto per il Consiglio di Amministrazione sulla attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, precisando il rendiconto del fondo da lui gestito ecc.), nonché un piano annuale delle attività di verifica, controllo, e aggiornamento che verranno svolte nel corso dell'anno successivo, salvo eventuali emergenze che venissero a palesarsi.

Qualora l'ODV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente al Consiglio di Amministrazione.

Nel dettaglio, l'attività di *reporting* ha ad oggetto:

- a) le prestazioni svolte dall'ufficio dell'ODV;
- b) le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a GRANDI NAVI VELOCI, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'ODV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'ODV

Il Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'ODV. Del pari l'ODV ha, a sua volta, la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

#### 4.4. Reporting dei Responsabili aziendali all'ODV

I Responsabili delle diverse funzioni con cadenza almeno trimestrale e, comunque, ogni qualvolta ravvisi la necessità, devono comunicare all'ODV eventuali condotte in violazione delle procedure aziendali. Il mancato rispetto di detto obbligo di informazione verso l'ODV comporterà sanzione disciplinare.

I Responsabili delle diverse funzioni dovranno comunicare l'OdV le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione ai modelli (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.).



L'ODV dovrà ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del Responsabile della funzione.

## 4.5. Reporting dei Dipendenti all'ODV

GNV prevede che coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, e/o che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della stessa, nonché i dipendenti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti sopra citati, possano presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del presente modello, o comunque, relative a qualsivoglia evento che possa integrare una possibile responsabilità della società di cui sono venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, all'ODV anche mediante segnalazione all'indirizzo di posta elettronica appositamente istituito dall'ODV (gnv.odv@gmail.com).

L'ODV, ricevuta la segnalazione provvederà a svolgere tutte le investigazioni utili a verificarne la fondatezza anche con eventuali richieste di chiarimenti al segnalante.

La società garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; vieta atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione e prevede, altresì, la nullità del licenziamento e/o di sanzioni disciplinari quali il mutamento di mansioni, il trasferimento e/o altra misura organizzativa avente effetti negativi per il segnalante.

GNV prevede, altresì, misure sanzionatorie nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

#### 4.6. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente Modello è conservato dall'ODV in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

#### 5. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello

È obiettivo di GRANDI NAVI VELOCI garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda, sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'ODV in collaborazione con il responsabile della Direzione Risorse Umane e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.



L'attività di formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 a livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione quali pubblicazione di documentazione nella Intranet aziendale e comunicazioni via posta elettronica.

Il contenuto dei corsi di formazione sono organizzati con cadenza periodica e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità; la partecipazione ai corsi è l'obbligatoria, è controllata la frequenza e la qualità del contenuto dei programmi, e l'aggiornamento sistematico dei contenuti degli eventi formativi in ragione dell'aggiornamento del Modello.

Il programma di formazione sarà differenziato "a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno".

Sono previsti, altresì, specifici programmi di formazione con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro e con riferimento ai reati ambientali, nonché con riferimento al sistema di policy aziendale in materia di *Whistleblowing*.

La società darà corso alle iniziative necessarie per diffonderne la piena conoscenza all'interno della propria struttura aziendale del presente Modello, favorendone l'apprendimento mediante adeguate iniziative volte alla formazione del proprio personale.

#### 6. Il sistema disciplinare

#### 6.1. Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello rende efficiente l'azione di vigilanza dell'ODV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

# 6.2. Misure nei confronti dei Dipendenti, Responsabili, Dirigenti, Amministratori, Sindaci e Lavoratori autonomi

#### 6.2.1. Sistema disciplinare in generale

La violazione, da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL applicato in GRANDI NAVI VELOCI, delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei Lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori)



ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del suddetto CCNL, e precisamente:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;
- sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
  - licenziamento con indennità, escluso il preavviso;
  - licenziamento per giustificato e dichiarato motivo

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni previste in materia dal CCNL e relative alle procedure ed agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 300/1970.

Per soggetti diversi dai Dipendenti (ad es. Amministratori, Sindaci o di altri Soggetti), le sanzioni sono stabilite *infra* parr. 6.4, 6.5 e 6.6.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al *management* aziendale.

Nel caso di violazione delle disposizioni sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro che comportino la realizzazione dei reati di omicidio colposo e/o di lesioni gravi o gravissime verrà irrogata la sanzione disciplinare della revoca dell'incarico e/o della sospensione dal lavoro, salva l'applicazione di sanzioni ulteriori.

In ogni caso, la sanzione adottata dovrà essere commisurata all'infrazione, nella logica di bilanciamento tra condotta trasgressiva e conseguenza disciplinare, sulla base dei seguenti parametri:

- livello di responsabilità ed autonomia del trasgressore;
- eventuale esistenza di precedenti violazioni a carico dello stesso;
- intenzionalità del suo comportamento e gravità del medesimo, intesa come il livello di rischio a cui l'ente può ragionevolmente ritenersi esposto a seguito della condotta censurata;
  - altre particolari circostanze in cui si è manifestata l'infrazione.

L'esercizio del potere disciplinare deve sempre conformarsi ai principi di:

- proporzione, commisurando la sanzione irrogata all'entità dell'atto contestato;
- contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato: formulata la contestazione dell'addebito, tempestiva e specifica, occorre dargli la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento.



#### 6.2.2. Violazioni del Modello e relative sanzioni

Fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicato, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- A) violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'ODV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;
- B) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, o delle procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001.
- C) il mancato rispetto delle previsioni dell'art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché delle procedure connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- D) violazioni delle misure poste a tutela di colui che segnala una condotta illecita rilevante ai fini del decreto o di una violazione del modello o relative a qualsiasi evento che possa integrare una possibile responsabilità della società di cui è venuto a conoscenza in virtù delle funzioni svolte, come previsto dalla Legge 179/2017.
- E) segnalazione, infondate effettuate con dolo o colpa grave, della violazione del Modello o di fatti illeciti (ex art. 5 del decreto 231).

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del responsabile, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001 – a seguito della condotta censurata, e ad altre particolari circostanze in cui si è manifestata l'infrazione.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'ODV e del Responsabile Risorse Umane, rimanendo questi ultimi responsabili della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su segnalazione dell'ODV e sentito, eventualmente, il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

#### 6.3. Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse con i processi sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad



applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dalla stessa applicato.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei Dirigenti - nel rispetto delle procedure previste dalla legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e di CCNL ed eventuali normative speciali applicabili - sono:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;
- sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
  - licenziamento con indennità, escluso il preavviso;
  - licenziamento per giustificato e dichiarato motivo

#### 6.4. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'ODV, informa l'intero Consiglio di Amministrazione, affinché prendano gli opportuni provvedimenti. Se necessario, vale a dire in caso di Consiglieri che siano anche Dirigenti di GRANDI NAVI VELOCI, l'ODV e il Consiglio di amministrazione contatteranno e coinvolgeranno, per quanto di competenza, il Responsabile Risorse Umane.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi degli Amministratori sono:

- il richiamo scritto;
- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- la revoca dall'incarico.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni previste in materia dal CCNL e relative alle procedure ed agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 300/1970.

#### 6.5. Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'ODV informa il Consiglio di Amministrazione, affinché prenda gli opportuni provvedimenti

I provvedimenti irrogabili nei riguardi dei Sindaci sono:

- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- la revoca dell'incarico.

#### 6.6. Misure nei confronti degli Auditor

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Auditor, l'ODV, informa il Consiglio di Amministrazione, affinché prenda gli opportuni provvedimenti



I provvedimenti irrogabili nei riguardi degli Auditor sono:

- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- la revoca dell'incarico.

## 6.7. Misure nei confronti di altri Soggetti

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti diversi rispetto a quelli sopra indicati.

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta per conto della Società.

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare i seguenti soggetti:

- tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es. consulenti, etc.);
- i collaboratori a qualsiasi titolo, tra i quali rientrano anche i soggetti che prestano in favore della Società la loro professione in modo continuativo (c.d. "incarichi professionali");
- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società:
- i fornitori ed i partner.

A seconda della violazione di cui al precedente par. 6.2.2. potranno essere irrogate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello, pena l'applicazione della penale di seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società:
- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista, del 10% del corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

# 6.8. Misure in caso di mancanza di collaborazione da parte dei Dipendenti e/o dei Responsabili di funzione e/o degli Amministratori e/o dei Sindaci e/o di altri Soggetti

Le suddette sanzioni potranno essere irrogate nei confronti dei Dipendenti e/o dei Responsabili di funzione e/o degli Amministratori e/o dei Sindaci e/o di altri Soggetti anche in caso di mancanza di collaborazione con l'ODV per l'adempimento nei suoi compiti.

#### 7. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'ODV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), egli periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenzione dei reati presupposto.